



Circolare 04/2024

Oggetto: Accordo multilaterale M326

La Francia in data 27.03.2024 ha sottoscritto l'accordo M356 per il trasporto in deroga alle prescrizioni ADR di amianto.
Si tratta di una anticipazione di quello che sarà una novità prevista dal prossimo adeguamento tecnico ADR 2025.

Ai sensi di questa deroga, i rifiuti costituiti da materiali o oggetti contenenti amianto libero (UN 2212- UN 2590) quindi non immerso o legato (ad esempio come ETERNIT), possono essere trasportati alla rinfusa secondo le relative disposizioni speciali VC1 e VC2.

L' Italia non ha ancora espresso la volontà di aderire a questo Accordo che sarà valido fino alla fine del 2024.

Di seguito il testo dell'accordo tradotto.

Per ulteriori chiarimenti
contattare i numeri

Tel. 0341 422936-423249 Interno - 2

Ricordiamo che è attivo un servizio di chat online sul nostro website www.adritaly.it



ACCORDO MULTILATERALE M356 al titolo della sezione 1.5.1 dell'ADR concernente il trasporto dei rifiuti contaminati dall'amianto libero (UN 2212 e UN 2590)

1) In deroga alle disposizioni della tabella A al cap. 3.2, i rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero (UN 2212 e UN 2590), non fissati o immersi all'interno di un legante in modo tale che non possano verificarsi emissioni di quantità pericolose di amianto respirabile, possono essere trasportati alla rinfusa secondo le disposizioni VC1 e VC2 del cap. 7.3.3.1. dell'ADR a condizione che le seguenti disposizioni vengano rispettate.

Disposizioni generali

2) I rifiuti devono essere trasportati unicamente dal sito in cui sono stati generati verso un sito di smaltimento finale. Tra questi due tipi di siti, sono autorizzate solo le operazioni di stoccaggio intermedio, realizzati senza lo scarico né il trasferimento in big bag (vedere paragrafo 8 e 9).

3) I rifiuti appartenenti a uno di questi casi:

- i. Rifiuti solidi provenienti da lavori stradali, compresi i rifiuti di fresatura dell'asfalto contaminati da amianto libero e/o residui di spazzamento;
- ii. Terre contaminate da amianto libero;
- iii. Oggetti (esempio mobili) contaminati dall'amianto libero provenienti da strutture o edifici danneggiati;
- iv. Materiale proveniente da strutture o edifici danneggiati/contaminati da amianto libero, che possono, in ragione del loro volume o della loro massa, essere imballati conformemente alle istruzioni di imballaggio applicabile a seconda del numero UN utilizzato (UN 2212 o 2590 secondo i casi); o
- v. Rifiuti provenienti da cantieri contaminati dall'amianto libero proveniente da strutture o da edifici danneggiati o rinnovati, che possono essere, in ragione della loro dimensione o della loro massa, essere imballati conformemente alle istruzioni d'imballaggio applicabile a seconda del numero UN utilizzato (UN 2212 o 2590 secondo i casi).

4) I rifiuti oggetto di queste disposizioni non devono essere mescolati o caricati con altri imballaggi contenenti merci pericolose e non pericolose.



5) Per ciascuna spedizione viene considerato come un carico completo ai sensi del cap. 1.2.1.

Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa

6) I rifiuti possono essere trasportati alla rinfusa a condizione che siano contenuti all'interno di un sacco di dimensioni adeguate noto come "sacco contenitore" (big-bags).

7) L'imballaggio è destinato a essere caricato unicamente quando è collocato all'interno di un compartimento con pareti rigide. Non è destinato a essere manipolato o utilizzato solo all'interno dell'area di carico.

8) Ai fini del presente accordo multilaterale, i big-bags devono essere dotati di almeno due componenti. I componenti interni devono essere a tenuta da polveri per evitare il rilascio di quantità pericolose di fibre di amianto durante il trasporto. Il componente interno deve essere costituito da un film di polietilene o polipropilene, il componente esterno invece deve essere in polipropilene e munito di un sistema di chiusura a zip. Lo stesso deve garantire la resistenza meccanica del sacco agli urti che si potrebbero presentare durante le normali condizioni di trasporto, in particolare durante la movimentazione dal magazzino al veicolo.

9) Il sacco deve:

- a) Essere progettato per resistere alla perforazione o la lacerazione dei rifiuti contenuti a causa dei loro angoli e della loro ruvidità.
- b) Avere un sistema di chiusura stretto per impedire la fuoriuscita di quantità di rifiuti pericolosi di fibre di amianto durante il trasporto. Le chiusure con i lacci non sono autorizzate.

10) L'area di carico deve avere dei muri metallici rigidi con una resistenza sufficiente per l'uso a cui è destinata. I muri devono essere sufficientemente alti per contenere completamente i big-bag, a condizione che il big-bag offra una protezione simile, il telone del veicolo deve essere soppresso secondo l'utilizzo della disposizione di VC1.

11) Gli oggetti contaminati dall'amianto libero proveniente da strutture o da edifici danneggiati e i rifiuti provenienti da queste attività menzionate in questo paragrafo (3) iii), iv) e v) devono essere trasportati dentro un sacco (big-bag)



posto all'interno di un secondo sacco della stessa tipologia. La massa totale dei rifiuti contenuti all'interno del sacco non deve superare le 7 tonnellate.

12) In tutti i casi, la massa massima dei rifiuti non deve superare la capacità specificata dal produttore del sacco.

Disposizioni relative al carico, scarico e alla manutenzione

13) I luoghi di carico/scarico non devono presentare superfici taglienti (come ad esempio dei gradini ruvidi) che potrebbero strappare o lacerare il sacco/imballaggio durante la sua movimentazione.

14) I sacchi devono essere collocati in vani di carico prima di tutte le operazioni di movimentazione. Sul materiale del sacco deve essere posizionato una chiusura lampo che deve essere posizionata sul lato anteriore della zona di carico.

15) A carico avvenuto, gli imballaggi non devono essere sollevati o spostati da un posto all'altro.

16) A seguito delle operazioni di riempimento, con la chiusura successiva, le superfici esterne devono essere decontaminate.

17) Lo scarico degli imballaggi trasportati all'interno di aree predisposte deve essere effettuato sul pavimento.

18) Lo scarico mediante il ribaltamento del vano di carico degli imballaggi riempiti di rifiuti provenienti da lavori stradali o dei terreni contaminati dall'amianto libero è autorizzato a condizione che venga rispettato un protocollo dell'area di scarico concordato congiuntamente tra il vettore e il destinatario, per evitare che gli imballaggi non si strappino/rompino durante le operazioni di scarico. Il protocollo deve garantire che gli imballaggi non cadano o si rompano durante le operazioni di scarico.

Documento di trasporto

19) Il documento di trasporto deve riportare la dicitura "Trasporto secondo l'accordo multilaterale M356"

20) La descrizione dei rifiuti trasportati conformemente al precedente paragrafo (3) deve essere aggiunta la descrizione: "merci pericolose prescritte al cap. 5.4.1.1.1 da a) a d) e k).



21) Il documento di trasporto deve essere ugualmente accompagnato dai seguenti documenti:

- a. Una copia della scheda tecnica del tipo di imballaggio utilizzato, su carta intestata del fabbricante o del distributore menzionando le dimensioni e la massa massima dell'imballaggio stesso.
- b. Una copia della procedura di scarico conformemente al paragrafo (18).

Validità dell'accordo multilaterale

22) Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2024 per i trasporti eseguiti sui territori delle parti contraenti dell'ADR e che ne sono firmatarie. Qualora venga revocato prima di tale data da uno dei paesi firmatari, resterà valida fino alla data prevista solo per le parti contraenti dell'ADR che non hanno revocato il presente accordo.

Libera traduzione eseguita da ADRITALY SRL - Traduzione non ufficiale